BCC CREDITO COOPERATIVO "S. Vincenzo de' Paoli" di Casagiove

PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "S. VINCENZO DE' PAOLI" DI CASAGIOVE ED IL SOCIO/CLIENTE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O ATTIVITÀ A CONDIZIONI AGEVOLATE A FAVORE DEI SOCI DELLA BANCA

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA TRA

1) La Banca di Credito Cooperativo "S. Vincenzo de' Paoli" di Casagiove, con sede legale in Casagiove (CE), alla via Madonna di Pompei, n.4, PI 00094970613, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Presidente dott. Valentino Grant, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto (in seguito anche solo indicata come "BCC");

2) MI. MA. SRL

con sede/domicilio in VIA BOTTICELLI, 18, alla via CASERTA, n. 18

(di seguito indicata come "Parte"),

CF | | | | | | | | | | | | | | | | |, PI |0|3|3|5|5|3|7|0|6|1|8|,

☐ Socio della BCC n. _____

☐ Non Socio

PREMESSO CHE

La BCC, in ragione delle finalità statutarie, intende favorire convenzioni con propri Soci/Clienti che siano titolari di società, ditte e/o svolgano attività professionale sul territorio al fine di consentire alla molteplicità dei propri Soci di fruire delle attività, prestazioni e servizi dei soggetti convenzionati a condizioni agevolate rispetto al mercato.

La Parte, operante nei predetti settori, in particolare svolgente attività di

MEDICINA DEL LAVORO - SICUREZZA SUL LAVORO - MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01

con accreditata professionalità, si è dichiarata disponibile a svolgere la propria attività in convenzione con la BCC a favore dei Soci.
Ciò premesso,

SI CONVIENE

ART. 1

La BCC promuoverà, presso i propri Soci, l'attività della Parte e le condizioni di favore dalla stessa praticate in virtù della presente convenzione. L'attività di divulgazione della sussistenza del rapporto in convenzione avverrà con modalità e

tempi scelti nella massima discrezionalità da parte della BCC, che avrà la facoltà di promuovere contemporaneamente tutti i soggetti aventi rapporti di convenzione.

ART. 2

Nella determinazione delle tariffe, prezzi e condizioni la Parte si impegna a comunicare annualmente eventuali modifiche alla tipologia ed entità delle agevolazioni riservate ai Soci che, se non comunicate entro il 31.12 dell'anno in chiusura, si intenderanno rinnovate. Per avvalersi di tali agevolazioni il Socio dovrà recarsi presso una delle sedi operative e/o recapiti della società/ditta o del professionista e dimostrare la propria qualità di Socio della BCC.

ART. 3

La Parte, a seguito dell'approvazione della presente proposta, si impegna a garantire che i prodotti e/o servizi offerti ai fruitori della convenzione saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, mediante personale qualificato e strumentazione e/o attrezzature conformi e regolari. Il soggetto convenzionato si impegna, altresì, a rendere ben evidente all'interno dei propri locali la sussistenza del rapporto di convenzione anche mediante l'esposizione di materiale informativo che potrà essere reso disponibile dalla BCC, oltre a fornire report periodici, almeno trimestrali, da inoltrare all'indirizzo e-mail convenzioni@bancadicasagiove.it, sull'attività svolta in favore dei Soci BCC (numero delle prestazioni, nominativi dei Soci aderenti, tipologia di attività prestata e quanto altro necessario e/o richiesto dalla BCC).

ART. 4

La Parte si impegna a non realizzare accordi o convenzioni con altre Banche di Credito Cooperativo. Diversamente, la presente convenzione non impone alcun vincolo di esclusiva per la BCC, che potrà liberamente stipulare convenzioni con altri operatori del settore.

ART. 5

La presente convenzione ha durata di anni 2 e produce i sui effetti a decorrere dalla comunicazione scritta di accettazione che verrà inoltrata all'indirizzo PEC del convenzionato e cesserà di produrre i sui effetti automaticamente allo scadere del peridio pattuito di anni 2 o al venir meno, per la Parte, della condizione di Cliente della BCC.

ART. 6

La BCC non si assume alcuna responsabilità ed onere per eventuali insolvenze generate dalla transazione tra il soggetto convenzionato e la Parte ovvero per eventuali danni che dovessero essere causati a terzi usufruenti delle agevolazioni di cui alla presente convenzione nella fruizione e/o utilizzo di servizi e/o beni.

ART. 7

I prodotti/servizi e le prestazioni offerte in convenzione sono riportati nella Tabella A allegata alla presente proposta di convenzione.
Nella suddetta Tabella A sono indicate le condizioni di favore riservate ai Soci.

ART. 8

La parte autorizza la Banca ad effettuare il trattamento dei propri dati personali per finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente convenzione all'uopo sottoscrivendo apposito "modulo privacy".

La presente rappresenta una proposta di convenzione cui seguirà una formale conferma scritta.

Casagiove, lì 28/04/2015

MI. MA. SRL
P.IVA 03955370618
AMMINISTRATORE UNICO
DOTT. DOMENICO MARTINO

Banca di Credito Cooperativo
"S. Vincenzo de' Paoli"
di Casagiove
Il Presidente Valentino Grant

La Parte
(timbro e firma)

TABELLA A

PRODOTTO E/O SERVIZIO OGGETTO DELLA CONVENZIONE :

1. **MEDICINA DEL LAVORO** : Nomina Medico Competente – Sopralluogo Aziendale – Collaborazione alla stesura dei DVR – Visite Mediche di Sorveglianza Sanitaria obbligatorie per tutte le strutture aziendali come da **DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E S.M.I.** (TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO)
2. **ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS 231/01 PER L'ESENZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA' DERIVANTE DA REATO:** Mappature aree di rischio, identificazione delle misure di prevenzione e sicurezza, definizione del modello , delle relative procedure e dei protocolli, assistenza o partecipazione diretta agli organismi di vigilanza, valutazione e consulenza per il conseguimento del **rating di legalità**

CONDIZIONI DI FAVORE PER IL SOCIO :

STIPULA DI UN CONTRATTO TRIENNALE TRA LE PARTI CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DEL COSTO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE, PER IL PRIMO ANNO DI CONTRATTO, NEI SEGUENTI TERMINI :

1. RIDUZIONE DEL 25 % DEL COSTO DELLE PRESTAZIONI PER AZIENDE CON N° DI DIPENDENTI < o = 10 DIP.
2. RIDUZIONE DEL 35 % DEL COSTO DELLE PRESTAZIONI PER AZIENDE CON N° DI DIPENDENTI COMPRESO TRA 10 E 50 DIPENDENTI
3. RIDUZIONE DEL 40 % DEL COSTO DELLE PRESTAZIONI PER AZIENDE CON N° DI DIPENDENTI > A 50 DIP.

CONDIZIONI DI FAVORE PER IL GIOVANE SOCIO :

DA INTENDERSI LE STESSE CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI BCC

NOTE :

_____

_____

_____

_____

_____